LUCA MANNORI

# GIAN DOMENICO ROMAGNOSI E I «GIUDICJ DEL PUBBLICO» UNA TESTIMONIANZA DEL PENSIERO GIUSPOLITICO DI AREA TRENTINO-ROVERETANA ALLA FINE DEL SETTECENTO

1) Consapevolmente eccentrico rispetto al tema del presente convegno, questo contributo non è diretto nè a fornire nuovi dati storiografici circa l'amministrazione della giustizia a Rovereto nei secoli andati, nè a ricostruire nella sua interezza un qualche momento dello scenario culturale che le fa da sfondo. Esso si propone invece di esaminare da vicino una singola testimonianza del pensiero giuspolitico di area trentina - per giunta, una testimonianza destinata a restare ignota ai contemporanei e quindi a non inserirsi direttamente nel dibattito degli anni in cui fu scritta. Forse anche per questo pressoché ignorata a livello storiografico fino ad oggi, essa costituisce tuttavia un documento di grande rilievo concettuale, che ci immette nel cuore di uno dei crocevia più drammatici e complessi dell'età moderna, com'è quello del rapporto tra ideologia illuminista e crisi rivoluzionaria, tra riformismo d'antico regime e fondazione dell'ordine socio-politico contemporaneo.

Il contributo romagnosiano a cui si vorrebbe qui accennare rappresenta probabilmente il più approfondito tentativo di analisi teorica di questo trapasso e di questo rapporto che sia stato prodotto in ambito trentino alla fine del Settecento; e certamente costituisce una delle più argomentate prese di posizione della cultura italiana di quegli anni circa i fondamenti del nuovo sistema politico.

A mo' d'introduzione alla nostra lettura, richiamiamo innanzitutto brevemente alcuni dati di storia locale a tutti ben noti.

Nel settembre del 1791 Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), giu-

rista di origine salsese all'epoca appena trentenne, ma già noto al pubblico degli specialisti come autore di un grosso trattato sul fondamento del diritto di punire dato alle stampe quello stesso anno (1), viene nominato Pretore di Trento dal Vescovo Vigilio di Thun, in ragione appunto dei suoi riconosciuti meriti dottrinali. Dopo aver esercitato il suo mandato a norma di statuto per la durata di un anno, facendosi generalmente apprezzare per la sua saggezza e moderazione, il giovane giurista non se ne torna a Piacenza - dove ha studiato e dove ancora mantiene amicizie e relazioni -, ma, nell'attesa di ricevere un'offerta per una qualche cattedra universitaria, preferisce intanto restare nel Trentino ad esercitare la professione di consulente legale (non di avvocato, giacché come straniero non può ottenere l'iscrizione all'albo) (2).

Nonostante l'ambiente delle valli gli vada un po' stretto, come ci attesta qualche suo sfogo epistolare diretto agli amici padani (3), Romagnosi vi si fermerà per circa dieci anni, in attesa di ottenere quella collocazione a cui aspira, ma che tarda a trovare, nell'ambito del mondo accademico dell'Italia settentrionale. Un lungo periodo, dunque (interrotto soltanto da un breve soggiorno veronese nel 1793), durante il quale mena una esistenza esteriormente tranquilla e sotto certi aspetti quasi da *bon vivant*, curando le compagnie femminili, partecipando all'Arcadia locale, non disdegnando le piacevoli veglie notturne in compagnia degli amici ed il gioco delle carte. Pur risiedendo essenzialmente a Trento, presso casa Maffei in Via Belenzani, egli entra anche in contatto con l'ambiente roveretano, sopratutto attraverso il solido legame che stabilisce con Clemente Cobelli, un notabile del luogo dei cui interessi assume la cura legale e del quale è spesso ospite per brevi periodi.

Si sa d'altra parte che il suo nome non figurò mai tra i membri del-

(1) Cioè quella *Genesi del diritto penale* su cui poi l'autore interverrà ancora a due riprese, nel 1807 e nel 1823, con significative aggiunte ed estensioni.

(2) Sul soggiorno trentino di Romagnosi si veda, olte alle numerose sue biografie generali (tra cui per es. G. A. Belloni, *Romagnosi. Profilo storico*, Milano, 1931, pp. 37-38; A. Levi, *Romagnosi*, Roma, 1935, pp. 43-48; R. Ghiringhelli, *Profilo biografico*, in AA.VV., *Per conoscere Romagnosi*, Milano, 1982, pp. 42-45), A. Ciscato, *Giandomenico Romagnosi a Trento*, Vicenza, 1882; F. Menestrina, *Gian Domenico Romagnosi a Trento (1791-1802)*, Trento, 1909; Id., *Un'amica trentina di Gian Domenico Romagnosi: la contessa Bianca Alberti Colico*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXVII (1913), pp. 1-30; Id., *Divagazioni romagnosiane*, in «Trentino», VIII (1932), pp. 283-286.

(3) Soprattutto una lettera al Bramieri del 31 ottobre 1791, in cui il nostro autore tra l'altro scrive: «a dirvela schiettamente, parmi di essere in America. Qui non si sente parlare che della Germania e di Vienna, e della mia cara Italia non ho persona che mi faccia menzione» (*Lettere edite ed inedite di G. D. Romagnosi*, raccolte e annotate da S. Fermi, 1935, p. 31).

l'Accademia degli Agiati. Mentre è noto che i giuristi più in vista del Trentino d'allora - personaggi come Pilati o Barbacovi - non nutrirono mai un particolare trasporto nei suoi confronti, e si lasciarono anzi sfuggire talvolta caustici giudizi al suo indirizzo ([4]). Difficile dire se tale freddezza sia dipesa solo dalle differenze generazionali (il cui peso era certamente notevole in un periodo di accelerato mutamento degli scenari culturali) ([5]) o dal fatto che la brillante e disinvolta personalità del giovane forestiero dava un po' ombra al notabilato intellettuale della regione. Certo è comunque che mentre il clima della Piacenza illuminista in cui Romagnosi si era formato aveva lasciato nella sua personalità tracce indelebili e profonde ([6]), il contatto con l'ambiente trentino non pare avere modificato in maniera sensibile i tratti già consolidati.

Nell'autunno del '96, l'arrivo dell'esercito francese vede aderire pubblicamente il nostro giurista al nuovo ordine politico, anche se certo da posizioni tutt'altro che estremistiche e senza che al suo consenso di massima sembri accompagnarsi un impegno personale di speciale rilievo. La moderazione da lui osservata durante il triennio, tuttavia, non basta a metterlo al sicuro al ritorno degli austriaci. Il 23 aprile 1799 viene infatti arrestato a Rovereto, in casa Cobelli - ove si trovava «a con-

---

([4]) Soprattutto il primo: che in certe lettere private si dichiarò infastidito dalle «ciarle» di Romagnosi e commiserò la sua «viltà» - comune a suo dire a «tutti gli italiani delle classi inferiori» - emersa segnatamente nei «maneggi ch'egli ha fatto coi Francesi per ottenere delle gratificazioni e qualche impiego con esaltare i suoi meriti, le sue fatiche, il suo zelo e deprimere quello di noi altri» (cit. in MENESTRINA, *Giandomenico Romagnosi a Trento*, pp. 40-42). I rapporti con Barbacovi, invece, pur piuttosto freddi, non risultano venati da simili elementi di acredine fino alla peraltro clamorosa rottura finale tra i due giuristi, che si produrrà molti anni avanti, nel 1818.

([5]) Si pensi esemplarmente alla personalità di Pilati: che pur vivendo fino al 1802, e condividendo con Romagnosi molti denominatori comuni culurali, resta fin da ultimo legato a motivi proto-illuministici, come la polemica antiromanista e anticlericale; mentre si registra da parte sua una sostanziale accettazione della società cetuale, con le sue profonde differenziazioni di *status*, ed una relativa indifferenza rispetto al problema della legittimazione del potere politico, degli assetti costituzionali, dell'unità nazionale - per citare solo qualcuno dei grandi temi di dibattito dell'ultimo decennio del Settecento -. Per una rivisitazione recente della figura di Pialti, che supera e corregge l'immagine un po' oloegrafica proposta dal vecchio studio di M. RIGATTI, *Un illuminista trentino del secolo XVIII, Carlo Antonio Pilati*, Firenze, 1923, cfr. lo studio di M. PILATI, *Carlo Antonio Pilati critico di Beccaria. Il problema penale nell'inedito «Plan d'une législation criminelle»*, proposto come dissertazione di laurea alla facoltà di giurisprudenza di Trento nell'ottobre del 1989.

([6]) Ora puntualmente rilevate da R. GHIRINGHELLI, *Idee, società, istituzioni nel Ducato di Parma e Piacenza durante l'età illuministica*, Milano, 1988, in part. cap. VI.

sultare in una casa ardua e di rilievo» (7) - sotto l'accusa di giacobinismo e di complotto contro lo Stato e tradotto in carcere ad Innsbruck. Probabilmente innescato da risentimenti personali la cui esatta origine ancora ci sfugge, il procedimento penale di Romagnosi si concluderà soltanto l'11 luglio 1800, quando egli sarà scagionato completamente dalle accuse mossegli contro l'anno prima (8), e potrà tornarsene a Rovereto dove l'amico Cobelli farà stampare in suo onore una piccola raccolta di versi. Al ritorno dei francesi, nel gennaio 1801, entra a far parte come Segretario generale di quel Consiglio Superiore del Tirolo meridionale di cui è presidente Pilati: un impegno al quale aggiunge poi quello di deputato della guardia nazionale di Trento.

Il 1802 è il suo ultimo anno di permanenza nel Trentino. Tenuto sotto stretta sorveglianza dalla polizia austriaca dopo la nuova retrocessione della regione a Vienna (un altro soggiorno di qualche settimana presso i Cobelli provoca per esempio una immediata richiesta di notizie da parte delle autorità di Innsbruck al Capitano circolare di Rovereto circa la esatta motivazione e la durata della visita (9)), Romagnosi sembra voler accantonare i suoi interessi giuridico-teorici per dedicarsi alle scienze esatte - è dell'aprile del '02, in effetti, la sua famosa scoperta in tema di elettromagnetismo che gli varrà il plauso del fisico francese Thouvenel. In realtà, però, il Nostro non ha mai cessato di cercar di procurarsi quell'incarico accademico che lo ricollochi, come giurista, al centro della vita pubblica ed intellettuale padana. Occasione che finalmente si presenta alla fine dell'anno, quando viene nominato professore di diritto pubblico presso l'università di Parma grazie all'interessamento del Thouvenel stesso, del generale Macdonald e di Claude Pastoret - penalista e uomo politico francese con cui è in rapporti epistolari.

---

(7) Così secondo la testimonianza di un cronista trentino tardo settecentesco - il Pietrapiana - citato da Menestrina. La causa a cui si allude è probabilmente quella Cobelli-Pizzini, i cui atti furono poi pubblicati in un volumetto (*Estratto di fatto e di diritto del processo civile agitato fra il tit. signor Clemente Cobelli di Rovereto Attore ed il tit. signor Barone Orazio Pizzini di Thyrberg pure di Rovereto, reo convenuto*, s.l., 1802).

(8) Su questo episodio cfr. soprattutto A. Levi, *Gian Domenico Romagnosi. Il primo processo (una pagina poco conosciuta della sua vita)*, in «La scuola positiva», XV (1935), pp. 108-121, e Id., *Nuovi documenti viennesi nel processo d'Innsbruck*, già in «Archivio Veneto», XVII, (1935), poi in Id., *Scritti minori storici e politici*, Padova, 1957, pp, 235-270.

(9) L'episodio è ricordato da Menestrina, *Divagazioni*, cit., p. 286; ove si pubblica pure la lettera di risposta del funzionario roveretano (che è poi quello stesso Barone Pizzini contro il quale il nostro autore difendeva gli interessi del suo amico Cobelli), in cui si precisa che Romagnosi si trovava a Rovereto appunto come «consulente legale della famiglia Cobelli».

Questa nomina, come si sa, segna l'inizio di una sua rapida ascesa nell'ambito dell'accademia e dell'alta burocrazia napoleonica. In pochi anni, Romagnosi diverrà il più autorevole consulente del ministro della giustizia del Regno Italico, il redattore del progetto del nuovo Codice di procedura penale, l'ideatore, ed il più prestigioso docente, di quelle Scuole di Alta Legislazione di Milano destinate a preparare i quadri della burocrazia napoleonica e dalle quali usciranno tanti futuri protagonisti delle prime lotte risorgimentali. Parallelamente, a partire dal 1805 egli comincia a dare alle stampe una nutrita serie di importanti contributi giuridico-politici, assumendo un ritmo di produzione scientifica che nel corso degli anni non farà che aumentare, garantendogli da ultimo, per mole di produzione e vastità di interessi, quel sostanziale primato nell'ambito della cultura giuridica italiana di primo Ottocento che ancor oggi gli si vede riconosciuto comunemente ([10]).

A fronte della grande fecondità che caratterizza tutti gli ultimi trent'anni di vita di Romagnosi, si può restar stupiti constatando che le uniche pubblicazioni da lui edite durante il periodo trentino - oltre ad alcuni pareri legali - sono costituite da due brevi opuscoletti divulgativi (*Cosa è eguaglianza* e *Cosa è la libertà. Primo avviso al popolo*), usciti rispettivamente alla fine del 1792 e nella primavera del 1793 ([11]), appartenenti al quel genere di catechismi politici in voga durante il triennio e certo non particolarmente significativi sul piano dell'approfondimento concettuale, ancorché apprezzabili per l'efficacia del messaggio e la chiarezza dell'esposizione.

In realtà, però, il decennio trentino non è trascorso invano per la maturazione del pensiero romagnosiano. Proprio durante la fase centrale del suo soggiorno - in un arco di sette mesi, cioè, che sta presuntivamente a cavallo tra la seconda metà del '95 e la prima metà del '96 - Romagnosi si impegna con tutto se stesso nella elaborazione di un grosso trattato in due volumi, destinato a rimanere manoscritto fino al 1836, quando, ad un anno dalla sua morte, esso sarà dato alle stampe a cura degli allievi prediletti Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari ([12]).

---

([10]) Molto ampia la bibliografia degli studi aventi ad oggetto la personalità culturale di Romagnosi. Un buon orientamento fino al 1982 è contenuto nel già citato volume *Per conoscere Romagnosi*, pp. 129-137. Tra le cose successive, cfr. L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, vol. I, *Il progetto costituzionale*, Milano, 1984, e vol. II, *La scoperta del diritto amministrativo*, Milano, 1987.

([11]) I due scritti escono anonimi a Trento. *Cosa è uguaglianza* viene subito ristampata tre volte, sempre nel '93 - sia a Milano, come opuscolo autonomo, sia, a due riprese, nel «Nuovo Giornale Enciclopedico d'Italia» di Vicenza.

([12]) Il saggio esce in effetti per la prima volta a Milano, per i tipi di Ranieri e

Quest'opera non riveste soltanto un'importanza di primo piano nella biografia intellettuale romagnosiana, anticipando già molti dei motivi portanti della sua riflessione giuspolitica. Essa costituisce soprattutto, come già sopra si accennava, una testimonianza estremamente significativa di come la cultura progressista italiana di fine Settecento (intendendo per «cultura progressista» quella che si identifica senza riserve nella tradizione illuminista, sensista e utilitarista, dei trent'anni precedenti) si confronti con la grande scossa rivoluzionaria, sottoponendo ad un profondo ripensamento critico i modelli generali di riferimento fino ad allora utilizzati.

Il titolo del volume - abbastanza curioso ed apparentemente eccentrico rispetto alle tematiche giuspolitiche su cui si concentrerà in seguito l'attenzione del nostro autore - è il seguente: *Ricerche sulla validità dei giudicj del Pubblico a discernere il vero dal falso.* Esso in realtà non è stato scelto da Romagnosi, ma costituisce la semplice parafrasi del tema di un concorso bandito nel 1795 dall'Accademia di Mantova («In quali materie, dentro a quali circostanze e fino a qual segno il giudicio del Publico si abbia per un criterio di verità»): concorso che fornì appunto al nostro autore l'occasione di questa sua fatica, pur non potendo poi concludersi a seguito dell'assedio di Mantova del '96, durante il quale andarono smarriti i manoscritti inviati dai concorrenti ([13]).

---

Fanfani, ed a spese di Angelo Castelli, servitore e segretario personale di Romagnosi. L'anno successivo (1837) l'opera sarà ripubblicata di nuovo, inalterata, nel diciassettesimo e diciottesimo volume di quelle *Opere del Professor G. D. Romagnosi* che l'editore Piatti di Firenze sta già da alcuni anni proponendo al pubblico (ed è appunto a questa edizione che si riferiscono le citazioni e i richiami che faremo più oltre). È Romagnosi stesso, in una lettera all'amico Bramieri del 29 novembre 1802, a ricordare come questo lavoro lo abbia impegnato per un periodo complessivo di sette mesi (*Lettere edite ed inedite di G. D. Romagnosi*, cit., p. 74).

([13]) Così secondo la testimonianza di Cattaneo, nella prefazione all'edizione del '36. Nella già citata lettera a Bramieri del novembre 1802 Romagnosi confida all'amico che il lavoro del 1796 si sarebbe «convertito in un'altra opera, che porterà il titolo: Delle Leggi dell'umana perfettibilità per servire ai progressi delle Leggi, delle Scienze e delle Arti»; ma non risulta che il nostro autore abbia in realtà mai scritto alcuna compiuta dissertazione su questo tema, ancorché nell'edizione delle sue opere curata da Alessandro De Giorgi tra il 1841 e il 1852 si trovi un *Piano ragionato di un'opera che deve portare il titolo: «Delle leggi dell'umana perfettibilità per servire ai progressi delle scienze e delle arti* (*Opere*, vol. I, p. II, Milano, 1848). Sembra invece che Romagnosi avesse già affrontato precedentemente il problema del rilievo dell'opinione pubblica e della sua attendibilità in una dissertazione letta davanti ai soci della Società letteraria di Piacenza (di cui era membro ed assiduo frequentatore) nel luglio del 1790, come risulta da una altra lettera a Bramieri del 2 agosto di quello stesso anno (*Lettere edite ed inedite*, cit., p. 10). Tale scritto non ci è però pervenuto.

Ora, già il fatto che un argomento del genere venisse assunto ad oggetto di pubblico dibattito ci dice che esso costituiva sicuramente - a dispetto del suo carattere un po' esoterico - un tema «sentito» nell'ambito dei circoli culturali italiani di fine secolo. Basta poi richiamare qualche tratto generalissimo del modello giusfilosofico per lo più utilizzato nel corso del Settecento per avvedersi che la questione della capacità di giudizio del «pubblico» non poteva non finire per porsi necessariamente come uno dei grandi nodi problematici di tutto il sistema di pensiero inaugurato a partire dal XVII secolo.

2) È a tutti noto, in particolare, che la tradizione illuminista franco-italiana - di cui il nostro Romagnosi, allievo spirituale di Locke e di Bonnet, di Helvetius e di Genovesi, di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, costituisce un tardo esponente esemplare - muove da una concezione della psicologia umana tutt'altro che ottimista e tranquillizzante. Risulta evidente che il modello antropologico fatto proprio dal sensismo illuminista resta ancora, nei suoi elementi strutturali, quello prefigurato da Hobbes - benché una tale paternità risulti per lo più sconfessata -. Secondo tale modello l'uomo è certamente un animale fornito di ragione - e perciò capace di imporre a sè stesso certe regole di condotta -; con la riserva, però, che questa capacità raziocinante ed auto-normativa risulta, per definizione, interamente subordinata alla sfera appetitiva e pulsionale costituente l'essenza irriducibile della umana natura. Ridotta ad epifenomeno del senso e presentata quindi come totalmente «schiava» delle passioni individuali, la ragione è condannata a suggerire sempre all'individuo di anteporre assolutamente il proprio interesse a quello degli altri. Essa non unisce ma divide, non chiama alla pace, ma arma per la guerra: indicando a ciascuno i mezzi migliori per sopraffare il proprio simile nella grande corsa all'appropriazione dei beni limitati offerti dalla natura.

Certo, la grande scommessa del Settecento consiste nel riuscire a disinnescare la carica di conflittualità immanente a questo modello antropologico, dimostrando (sulla scia di Locke) che l'interesse individuale beninteso è perfettamente compatibile con l'interesse altrui - ed anzi, che ciascuno può giungere ad un compiuto appagamento dei suoi appetiti solo se riesce a conciliarne la soddisfazione con quella degli appetiti di ogni altro, innescando uno scambio di reciproche utilità vantaggioso per tutti -. Sono però parimenti ben noti gli scogli teorici contro cui questa dimostrazione si infrange: giacché, una volta assegnato alla norma pratica un fondamento di carattere utilitaristico, resta da dimostrare come essa possa imporsi alla volontà di un agente che non può avere

alcuna sicurezza circa il fatto che anche gli altri la osserveranno reciprocamente nei suoi confronti e gli consentiranno di acquistare così quel maggior vantaggio per il quale dovrebbe esporsi e sacrificarsi. La correttezza e la amabilità nei rapporti sociali «rendono» solo se sono osservate da tutti: altrimenti, queste doti costituiscono solo un rischio gratuito per chi le pratica. E siccome appunto le stesse premesse individualistiche del modello escludono che ciascuno possa sapere quel che realmente faranno i suoi simili, la ragione soggettiva consiglia ad ogni monade di non rischiare il certo per l'incerto, e dunque di non rispettare mai per prima gli impegni assunti ([14]).

Ognuno è perciò in grado di percepire la vantaggiosità teorica dell'ordine sociale, ma la sua realizzazione concreta costituisce una meta irraggiungibile per una collettività di individui conformati secondo la psicologia sensista. Ora, di contro alla denuncia di questa incapacità della ragione individuale e «privata» di produrre valori validi per tutti, si profila fatalmente, nella cultura settecentesca, una parallela rivalutazione della ragione collettiva e «pubblica» come depositaria di ogni verità morale.

Se in effetti la volontà di un individuo realizza per definizione solo l'interesse di colui che la esprime, la volontà comune di un gruppo di individui realizza altrettanto certamente l'interesse complessivo di tutti coloro che compongono quel gruppo. Per il fatto stesso di essere «comune», essa non può voler male alle sue singole parti. Dunque, è alla volontà collettiva che bisogna rivolgersi per attingere le vere regole della morale e della giustizia. E, com'è chiaro, questa volontà sarà tanto più «buona» quanto più è estesa la collettività che la esprime, in quanto corrisponderà all'interesse di un numero sempre maggiore di soggetti. Sì che, secondo un celebre articolo diderotiano dell'*Encyclopédie* ([15]), le vere regole morali son quelle che si possono ritenere dettate dalla «volonté générale du genre humain», cioè da quella volontà collettiva che realizza il massimo raggio possibile di «pubblicità». È ad essa che ciascuno deve rivolgersi per sapere quali sono i suoi doveri di padre, di figlio, di cittadino, e quando gli convenga vivere e quando invece morire.

---

([14]) La dimostrazione più compiuta di tale asserto è probabilmente quella offerta da Rousseau nel primo capitolo del c.d. *Manuscrit de Genève* (cioè nella prima redazione del *Contract social*: in *Oeuvres complètes*, Paris, 1967, t. III, pp. 282-85): sulla quale basti rinviare a B. De Jouvenel, *Essai sur la politique de Rousseau*, come introduzione all'ed. del *Contrat social* Genève, 1947, p. 114 ss., e a J. Biou, *La società generale del genere umano*, in P. Casini (a cura di), *La politica della ragione. Studi sull'illuminismo francese*, Bologna , 1978, pp. 187 ss.

([15]) Cioè secondo la «voce» *Droit naturel (morale)*, in *Encyclopédie ou dictionnaire des sciences, des arts et métiers*, t. Vème, Paris, 1755, pp. 284-9.

Mentre il privato, insomma, è la sede di una volontà egotistica tendenzialmente ingovernabile, di cui la ragione soggettiva può solo amplificare le tendenze asociali; il pubblico si candida naturalmente a sede della virtù, della capacità di rinuncia, del giusto e razionalmente motivato sacrificio di sè. Quella morale utilitaristica che seguendo i processi logici della ragion privata non riusciva a tradursi in effettività, diviene perfettamente praticabile una volta fatta propria da quel «moi commun» che è la volontà pubblica.

Lungo questa direttrice, più o meno obbligata, si sviluppa un po' tutto il pensiero giuspolitico del Settecento, nella sua pur sterminata varietà di indirizzi e di correnti.

È d'altra parte notorio come questo primato della razionalità collettiva nellla cultura del XVIII secolo risulti del tutto privo in ogni valenza «democratica» o «democratizzante» - se si assegna a questi attributi il significato che essi assumeranno nel linguaggio contemporaneo. Il richiamo alla volontà generale, per quanto elemento imprescindibile della topica illuminista, vi assolve una funzione squisitamente teorica. Esso costituisce il presupposto formale che consente di assegnare un fondamento soddisfacente al sistema dei valori morali e giuridici, compatibilmente con l'antropologia materialistica del XVIII secolo. Ma nessuno pensa certo che si debba trattare di una volontà effettivamente voluta da una totalità reale di uomini, da una folla, da una moltitudine. Nei confronti di ogni volontà collettiva storica e concreta, anzi, fin dall'inizio i maestri del pensiero sensista hanno ostentato il più assoluto disprezzo, ben sapendo a quali distorsioni possono condurre i meccanismi di esaltazione e di autosuggestione collettiva. «Che cosa c'è - si chiedeva per esempio John Locke in uno dei suoi saggi sulla legge si natura soltanto di recente pubblicati - di tanto scellerato, di tanto atroce e contrario ad ogni diritto e giustizia, a cui non è riuscito talvolta a convincere il consenso, o piuttosto la congiura di una moltitudine impazzita?» ([16]). Tutto il più provveduto contrattualismo moderno, per meglio dire, nasce dalla condanna di quell'argomento che fondava la validità degli assetti politici vigenti sul presunto consenso storico dei governati: e ad esso si contrappone, sostenendo che la vera legittimazione può derivare e deriva solo dal consenso astratto di una collettività perfettamente raziocinante, i cui processi logici possono essere ricostruiti esattamente soltanto «in laboratorio», una volta rimossi tutti i pregiudizi e le distorsioni che la storia incrosta nel costume di ogni concreto gruppo associato.

---

([16]) *An lex naturae cognosci potest ex hominum consensu? Negatur*, in *Saggi della legge di natura*, trad. it. di M. Cristiani, Bari, 1973, p. 41.

Rousseau stesso - considerato per lo più l'inventore dell'ideologia della sovranità popolare - non solo distingue accuratamente la volontà di tutti dalla volontà generale, ma ancora prima contrappone nettamente il «peuple» al «populace», cioè l'entità giuridico-formale che sta alla base del suo Stato legittimo alla plebaglia inconsapevole che costituisce il sostrato effettivo di tutte le cosiddette società evolute, ormai irrimediabilmente destinata ad un ruolo di pura passività politica ([17]).

Nessuno pensa insomma ad una utilizzazione rivoluzionaria del concetto di volontà generale. Cioè a servirsi di esso per dislocare la sovranità in un luogo (collettivo) realmente diverso da quello (individuale e ben separato dalla società nel suo insieme) ove essa risiede da sempre. Alla metafora della «buona» volontà collettiva - ed al contratto sociale, che ne costituisce la trascrizione giuridica - ci si richiama certo per sottoporre a critica l'endemica vocazione della politica d'antico regime a privilegiare gli interessi a carattere particolare su quelli generali. Ma tale critica non sconfina mai in un qualche progetto dichiarato di «collettivizzazione» del potere - il che esula del tutto dai programmi coscienti dell'illuminismo.

Con il 1789 la prospettiva cambia radicalmente. A seguito di dinamiche su cui ancor oggi (o, forse meglio, oggi più che mai) il dibattito storiografico è aperto, questo concetto di una volontà pubblico-collettiva per definizione vocata al bene esce dalle pagine dei trattati e dall'intimità dei salotti per identificarsi con una volontà storica reale qual è quella del popolo francese, espressa da tutta una serie di soggetti istituzionali che, pur richiamandosi a ideologie di diversa ispirazione, se ne dichiarano gli immediati portavoce - l'Assemblea Costituente prima, la Convenzione, la Comune di Parigi, il Club dei Giacobini poi -. Ed in questa metamorfosi dall'astratto al concreto essa tende a mantenere ovviamente quella presunzione di moralità e di corretto giudizio che *ab origine* la assiste, fornendo ai suoi diversi depositarii effettivi un formidabile strumento di lotta politica. Strumento che non servirà soltanto a demolire l'ordine antico, il cui plurisecolare fondamento di legittimazione cederà di schianto al primo colpo; ma, nel giro di breve tempo, a schiacciare pure ogni opposizione al gruppo dirigente del momento, a soffocare la libertà di pensiero, a minacciare da vicino la proprietà, a giustifi-

([17]) Basti rinviare, nell'ambito della letteratura meno antica, al noto contributo di I. Fetscher, *La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto democratico di libertà*, trad. it. Milano, 1972, al quale si deve la definitiva demolizione del vecchio *cliché* di Rousseau «filosofo rivoluzionario».

care le repressioni più brutali e la rimozione di ogni garanzia costituzionale. Il regno della volontà generale si trasforma, in un rapidissimo volger di anni, nel regno di uno sconosciuto conformismo ideologico, della dittatura democratica, del Terrore.

Ecco che agli occhi della maggioranza dell'opinione illuminata europea la Rivoluzione francese, pur salutata all'inizio con entusiasmo, finisce per presentarsi come un prodotto impazzito della stessa cultura illuminista, e per imporre quindi un urgente ripensamento critico delle categorie fondamentali di quest'ultima: a cominciare, appunto, dal problema centrale delle attendibilità e dei limiti della ragione collettiva, su cui si soffermano ora pensosi tanti figli della civiltà dei lumi - da Burke a Kant a tutto il gruppo degli *idéologues* della Francia termidoriana e direttoriale.

Il nostro Romagnosi, in realtà, ha già preso per tempo le distanze dagli eccessi rivoluzionari con i due *pamphlet* su ricordati, in una fase in cui ancora non è stato toccato l'acme della tragedia. L'ideologia che li ispira - scrupolosamente conforme, nei contenuti, agli insegnamenti del XVIII secolo - è già quella che poi ritroveremo in tante opere della sua maturità: salvataggio e difesa, in sostanza, dei principi dell'89 attraverso una critica intransigente alle loro false e viziose interpretazioni ([18]). Non si può accusare la Rivoluzione di aver sovvertito la proprietà solo perché alcuni confondono grossolanamente eguaglianza di fatto e eguaglianza di diritto ([19]); nè vedere in essa il trionfo dell'anarchia perché altri pensano che la vera libertà consista nel far ciò che si vuole, invece di ciò che è permesso dalla legge ([20]).

---

([18]) Così ci viene esplicitamente assicurato da Romagnosi medesimo in una lettera dell'ottobre 1796 diretta a Claude Pastoret: «au commencement de la Révolution on avait calomnié, parmi le peuple, et dans l'Italie, les vraies idées de l'égalité des sages législateurs de France. J'ai vengé cet important principe dans l'opinion du public avec le petit imprimé populaire, que ci-joint j'ai l'honneur de vous présenter sous le titre: *Cosa è eguaglianza.* Il a obtenu son but...» (*Lettere edite ed inedite*, cit., p. 332).

([19]) «Le conseguenze più moderate dell'opinione volgare del dì d'oggi sull'«eguaglianza - leggiamo nel pamphlet dedicato a questo concetto - sarebbero uno spirito d'insubordinazione alle leggi, un poco rispetto verso anche la classe la più virtuosa della società, il desiderio dell'usurpazione di ogni rango, e finalmente il saccheggio palese od occulto fino delle più ristrette altrui proprietà»; mentre è «chiaro che l'uguaglianza di beni e di condizioni è una chimera in natura, e una chimera del pari ingiusta che nociva. Che tentare d'introdurla colle istituzioni umane sarebbe un tentare l'oppressione e la degradazione della specie umana; e che essa diverrebbe dannosa assai più per coloro al giovamento dei quali si temesse che, non osservata, potessero abusarne» (in *Opere*, t. I, Firenze, 1832, p. 188 e 194).

([20]) La libertà, in altre parole, non è affatto «un diritto assoluto», come qualcuno va pur professando. Essa non consiste nella facoltà di «fare tutto ciò che piace, senza

Ed è appunto per porre meglio a fuoco i principii destinati a governare la società del futuro, ad un livello di riflessione ora generalissimo e non contaminato dalla tumultuosa esperienza storica contemporanea, che Romagnosi si getta con entusiasmo a lavorare sul tema del concorso mantovano; in cui egli trova una sede ideale per ripensare *ab imis* i fondamenti della sua cultura. In effetti, nell'indigesto e talvolta un po' pedante trattato che Romagnosi dedica ai «giudicj del pubblico» non troviamo il benché minimo riferimento diretto all'attualità storica; ed invero vi si parla pochissimo anche di politica e di diritto (semmai più di estetica e di morale), consistendo l'opera in una critica della capacità valutativa del pubblico relativamente a qualsiasi «materia» suscettibile di conoscenza e di apprezzamento.

Proprio per la generalità del punto di vista adottato, tuttavia, il «thema demonstrandum» di Romagnosi colpisce profondamente per la sua dichiarata volontà di rottura con la tradizione precedente, a cui il nostro autore contrappone, in maniera quasi fin troppo provocatoria, una tesi diametralmente opposta.

Secondo quel che si legge all'inizio del trattato, infatti, «ridotto ad intraprendere una prova teoretica e di una attività universale e costante, io vengo... a volger le mie meditazioni su... le leggi doverose e le usate de' giudicj umani. E dopo un ponderato esame scopro il seguente teorema: 'Esistono costanti ed universali cagioni in forza delle quali su di qualsiasi oggetto ed in qualunque circostanza gli uomini debbano assai facilmente e frequentemente errare, nel mentre pur che un gran numero di essi *in comune* convengono in una sola opinione' ([21]). Il giudizio collettivo è insomma sempre presuntivamente fallace ([22]).

A sostegno di questa tesi Romagnosi dipana una pesante trama argomentativa, lungo le circa seicentocinquanta pagine del suo trattato. Facendone volentieri grazia al lettore, mi limito a cogliere l'essenza del discorso: secondo la quale, in sostanza, ogni processo conoscitivo e valutativo richiede attitudini - come l'attenzione e l'analisi - assai meglio esercitabili a livello individuale che collettivo; sì che la conoscenza di un qualsiasi fenomeno da parte di un gruppo di individui perviene a risultati necessariamente più incerti di quelli conseguibili, a parità di

---

dipendere da chichessia», bensì soltanto nel riflesso negativo di «tutte le leggi possibili sociali; le quali non sono se non se impulsi o limitazioni della stessa libertà umana» (*ibidem*, p. 199).

([21]) *Ricerche sulla validità dei giudicj*, in *Opere*, t. XVII, Firenze, 1837, p. 38.

([22]) Tanto che appunto Romagnosi definisce il principio ora enunciato come «teorema sulla fallibilità perpetua de' giudicj del Publico» (*Ibidem*).

altre condizioni, da parte di un singolo. In particolare, premesso che l'apprendimento di una norma morale non richiede l'applicazione di metodi diversi da quelli impiegati per acquisire altri tipi di «verità», Romagnosi può sostenere che il pubblico non è mai depositario di alcun valore inattingibile sul piano individuale; ma che viceversa l'individuo è di regola titolare di una coscienza morale più sviluppata di quella di una qualunque collettività.

La tesi, quindi, «che attribuisce al giudicio di molti intendenti una maggiore presunzione di verità che a quello di un privato» ([23]) è del tutto infondata: sia essa declinata nella sua forma razional-contrattualista - cioè postulando una perfetta autocoscienza dei componenti l'ente collettivo -, oppure svolta nella versione anglosassone del «common sens», che attribuisce al pubblico un sicuro istinto pre-logico in tutte le materie di rilievo relazionale. Quest'ultima versione - nei cui confronti il nostro autore si mostra più indulgente - può conservare tutt'al più una sua validità nell'ambito delle verità autoevidenti, la cui comprensione non richiede alcuno sforzo analitico: ma si tratta pur sempre, a detta di Romagnosi (e di contro al parere della filosofia scozzese) di un numero di concetti estremamente circoscritto e certo insufficiente a fondare una convivenza ordinata ([24]).

Assurda, in particolare, la pretesa del «pubblico» di esercitare la sua «arbitraria autorità» nella delicata «provincia della *politica*» ([25]), che non solo costituisce una scienza ma è la scienza più complessa tra tutte quelle che hanno ad oggetto la personalità umana. «Una buona legge è dunque il problema più difficile che proporre si possa alla mente umana. Dunque in materia di legislazione abbiamo un possente ostacolo onde elevare a qualche autorità i giudicj del Pubblico. Sulla legislazione astratta si può, come su qualsiasi altra scienza filosofica, dettargli rette cognizioni. Ma questo non basta per giudicare dell'opportunità *pratica* di una legge ai bisogni di una nazione, il cui movimento attivo, molteplice e variabile esige sempre nuove vedute e pratiche modificazioni» ([26]).

Lasciando peraltro intatto il concetto di volontà generale in senso obbiettivo - come «volontà doverosa perpetua» che indica l'utile massi-

---

([23]) *Ricerche*, in *Opere*, t. XVIII, Firenze, 1837, p. 17.

([24]) *Ricerche*, in *Opere*, t. XVII, cit., p. 183 ss. Ove, dopo aver precisato di non credere di «dover aver lite coi difensori del *senso comune*» - di cui viene citato a campione Francis Hutcheson -, Romagnosi precisa che ogni «verità complessa di riflessione» sfugge per sua natura a questo tipo di conoscenza collettiva precosciente, che quindi risulta sottodimensionata rispetto alle esigenze di società ormai evolute e complesse.

([25]) *Ricerche*, in *Opere*, t. XVIII, cit., p. 192.

([26]) *Ibidem*, p. 194.

mo comune di una certa collettività - Romagnosi esclude recisamente che il «pubblico» ne sia, di fatto, l'interprete autentico, indicando l'enorme divario che intercorre tra ciò che dovrebbe esser voluto da tutti e ciò che le masse inconsapevoli vogliono invece effettivamente, sulla base delle più distorte rappresentazioni della realtà ([27]). Con questo, il nostro autore non arriva certo a negare la funzione della pubblica opinione. Acclarato tuttavia che la «pubblicità» non conferisce di per sè alcuna speciale capacità di valutazione, egli conclude nel senso che la affidabilità di ogni «pubblico» dipende tutta dalla quantità di «lumi» che esso effettivamente possiede. Ovvero, dalla sua composizione empirica. A tal effetto, «si assuma in considerazione qualsiasi popolo in quanto sia capace di conoscere e giudicare della verità. Conviene tantosto sottrarne la metà, cioè a dire le femmine, l'educazione e la vita delle quali si oppone a qualunque profonda cognizione della verità oltre le più evidenti e triviali. È duopo altresì detrarne i fanciulli, i vecchi, gli artigiani, gli operai, la gente di servizio, i soldati di professione, i mercanti, il gran numero degli agricoltori, ed inoltre generalmente tutti quelli che in forza del loro stato, delle loro dignità, delle loro ricchezze sono assoggettati ad assidue occupazioni o dati in balìa a piaceri che riempiono molta parte delle loro giornate; e si troverà quanto *ristretto* risulti il numero di que' soli i quali possano giudicare della verità nelle materie meno triviali» ([28]).

«Ma ridotto il Pubblico a questo piccolo numero - si trova infine a riconoscere il nostro autore -, la nozione sovra espressa sparisce, nè abbiamo più sott'occhio il *Pubblico*, ma sibbene pochi *privati*», «pochi conoscitori» che nessun rapporto hanno più con «il Pubblico qui contemplato (il quale, a dir vero, meglio appellerebbesi il *popolo*») ([29]).

Il tono di queste pagine pare certamente assai dissonante rispetto

---

([27]) Su questo distinguo Romangosi tornerà spessissimo in seguito: basti rinviare alla sua più tarda, e forse più completa e matura opera giustfilosofica, quelle *Istituzioni di civile filosofia, ossia di giurisprudenza teorica*, composta presumibilmente verso la metà degli anni Venti e pubblicata anch'essa solo dopo la sua morte: «la volontà di *ragione* della quale parliamo qui si può in una supposizione almeno ipotetica considerare come la *vera ed effettiva volontà* di ogni popolo e di ogni età, posto che ogni popolo ed ogni età vuol star più bene che può. PRESUNTA si può dunque chiamare la volontà generale di ragione. Con ciò si vuol esprimere che se ogni popolo conoscesse i suoi veri interessi ed i mezzi indispensabili a soddisfarli, egli vorrebbe certamente gli atti necessari a questa soddisfazione» (in *Opere*, t. XIX, Firenze, 1839, p. 236).

([28]) *Ricerche*, in *Opere*, t. XVII, p. 315.

([29]) *Ibidem*.

all'immagine del Romagnosi «giacobino», che nel '96 inneggia pubblicamente alla caduta dei «tiranni» (30) e tre anni dopo finisce nelle segrete di Innsbruck per i suoi peccati di libero pensiero (e di ciò si renderanno conto, probabilmente, anche Cattaneo e Ferrari, se è vero che la loro edizione del '36 reca tutta una serie di piccole «limature» rispetto all'unico manoscritto dei «*Giudicj*» di cui si dispone; manoscritto ancor più esplicito nel denunciare l'insipienza politica del pubblico di quanto non siano le stampe dell'opera) (31).

È indubbio tuttavia che dietro a queste sfasature apparenti quel che emerge è un profilo intellettuale coerente: e destinato, anzi, a rimaner fedel a questi tratti lungo il seguito della sua esperienza. Il Romagnosi del '95, in realtà, non pensa affatto di ridimensionare il ruolo della pubblica opinione rispetto a ciò che il XVIII secolo - alla cui scuola si era formato - era venuto auspicando. Egli vuole semplicemente ricondurre il «pubblico» a ciò che esso era prima che la svolta rivoluzionaria lo trasformasse inopinatamente da una *élite* intellettuale dotata di forte coesione interna e di sostanziale unità di programmi in una totalità informe e priva di definita fisionomia sociale. Il pubblico dell'età dei lumi, quello a cui si deferiva con tutta tranquillità il giudizio sul bene e sul male, sull'utile e sul dannoso, sul giusto e sull'ingiusto, era il «pubblico degli intendenti», il pubblico della «Repubblica delle lettere», il pubblico dei «pochi conoscitori», che fino all'89 era stato l'unico pubblico che la società moderna avesse avuto e che aveva tutto il diritto di aspirare ad un ruolo dirigente accanto al monarca (32). Solo che proprio al mo-

(30) Così in un memoriale indirizzato alle autorità municipali trentine al momento dell'arrivo delle armate francesi, poi pubblicato da Menestrina nel suo già citato contributo sul soggiorno romagnosiano a Trento.

(31) Tale manoscritto è costituito da una copia di mano di Giuseppe Beolchi - uno dei collaboratori di cui più frequentemente Romagnosi, divenuto emiplegico a partire dal 1812, si serviva per mettere in iscritto i sui pensieri e per riordinare il materiale già prodotto. Esso è conservato presso la Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, assieme ad altri autografi romagnosiani, sotto la segnatura Mss. R. 99.8. Come esempio delle «sfumature» introdotte nella edizione a stampa si veda per es. il già citato giudizio romagnosiano sulla capacità del pubblico di formulare opinioni in materia politica. Laddove Cattaneo e Ferrari leggono che in tal campo «il suo giudicio non reca certezza. Io non dico perciò che egli sia *falso* in ogni circostanza; ma s'egli fosse vero lo sarebbe in que' momenti ne' quali pronunciasse contro le sue inclinazioni»; il manoscritto riporta, più crudamente, che: «il suo giudizio non val niente. Io non dico perciò ch'egli sia falso sempre ed in ogni circostanza; ma s'egli fosse vero, lo sarebbe per un mero *accidente* e in quei momenti forse nei quali dovrebbe pronunciare contro delle sue inclinazioni» (Mss. cit., c. 321).

(32) Del resto, secondo Romagnosi, una netta distinzione qualitativa «fra il popolo e la repubblica letteraria», e quindi tra il giudizio «del pubblico volgare» (irriflesso e

mento di realizzare questo progetto, esso aveva visto i suoi confini dilatarsi a dismisura, fino a comprendere grandi masse il cui ingresso sulla scena politica non era stato assolutamente preventivato da alcuno e la cui azione storica aveva prodotto una serie di conseguenze del tutto opposte rispetto ai principii del nuovo umanesimo settecentesco.

Ecco dunque che l'intellettuale fedele alla lezione dell'illuminismo non può che impegnarsi a ridimensionare radicalmente la fisionomia del «pubblico», per escludere dalla nozione tutti coloro che vi si sono illegittimamente introdotti nel corso dei primi cinque anni della Grande Rivoluzione. Un lavoro, certo, poco gratificante; e tale da avvolgere già il suo autore nella grigia luce dell'Ottocento - il secolo della difesa borghese nei confronti del quarto stato - ben più che nel fulgore liberatorio dell'età dei lumi. E tuttavia un lavoro che si pone come la prosecuzione più diretta del programma del Settecento, di contro ad una Rivoluzione che almeno nella sua fase centrale ha imboccato una strada, nel bene e nel male, decisamente deviazionista.

È sulla base, del resto, di questa ridefinita identità dell'*élite* che nell'Italia d'inizio Ottocento si va a fondare il nuovo Stato napoleonico. Uno Stato in cui la generalità dell'*intellighentsja* italiana (Romagnosi in testa) indicherà il vero erede della tradizione illuminista, rispetto a un decennio rivoluzionario popolato dagli inquietanti mostri dell'intolleranza e del fanatismo di massa.

---

fallace) e quello assai più provveduto del «pubblico degli intendenti», costituisce un dato stutturale di ogni società che abbia iniziato il suo cammino verso l'incivilimento, nè può esser rimosso arbitrariamente sul piano dell'azione politica. Non appena infatti nell'ambito delle società primigenie si forma un nucleo di soggetti capaci di riflessione critica - tali, cioè, che sappiano «diffidare delle nozioni volgari e rendersi forniti di meditati lumi dimostrativi» - costoro vengono subito a costituire «in mezzo alle popolazioni un corpo, nelle operazioni del quale il Pubblico comune *non prende* quasi parte alcuna, attesoché le vie di commercio ed i punti di comunicazione sono soverchiamente *disparati.* Allora per la comune i giudicj dei dotti diventano sempre più oggetti di mera credenza. Nell'istoria dell'infanzia delle nazioni coloro che primeggiavano in sapienza, tenevano gelosamente celato al popolo il tenore delle loro dottrine. Quindi il pubblico riceveva le opinioni a guisa di oracoli, e le professava per *credenza* sostenuta dall'*autorità*. Nell'istoria delle più illuminate nazioni, dove i dotti comunicano apertamente le loro cognizioni, il Pubblico o non le cura o se pure le riceve, lo fa tuttavia per *tradizione*, persuaso dall'argomento dell'autorità. Così gli estremi si toccano senza confondersi» (op. cit., vol. XVIII, p. 70).

*RIASSUNTO* - Gian Domenico Romagnosi e i «Giudicj del pubblico» Una testimonianza del pensiero giuspolitico di area trentino-roveretana alla fine sel Settecento.

*In questa comunicazione si affronta l'esame di un'importante opera giuridico-filosofica redatta da Gian Domenico Romagnosi durante il suo soggiorno trentino-roveretano dell'ultimo decennio del Settecento. Opera che tratta diffusamente uno dei problemi di teoria politica più tipici dell'età della Rivoluzione francese - quello cioè della attendibilità dela pubblica opinione nelle materie morali e politiche. Con la sua argomentata condanna del concetto di 'volontà generale' e la sua aperta diffidenza verso il protagonismo politico delle masse, Romagnosi costituisce un esempio assai significativo dell'atteggiamento della cultura progressista italiana del tempo nei confronti della Rivoluzione.*

*SUMMARY - In this, communication, we try to examine an important legal-philosophical work written by Gian Domenico Romagnosi during his perstaynence in Trento and Rovereto in the last decade of XVIII century. This work deals with one of the most typical political-theorical problems of the revolutionary age: that is, the restoring of public opinion on political and moral matters. By his learned condemnation of the concept of 'general will'and his open mistrust of popular mass protagonism in politics, Romagnosi is highly representative of the attitude of progressive Italian culture of this period regarding the French Revolution.*

*RÉSUMÉ - Dans la présente communication, on va étudier un important ouvrage juridico-philosophique rédigée par Gian Domenico Romagnosi pendant son séjour dans le Trentin a Rovereto à la fin du XVIIIème siècle. L'ouvrage dont nous traitons a pour objet un des problèmes de théorie politique les plus typiques de l'âge revolutionnaire - celui-là de la crédibilité de l'opinion publique dans les domaines de la morale et de la politique. Sa savante condamnation du concept de 'volonté générale' et son ouverte méfiance à l'égard du protagonisme politique des masses populaires font de ce travail romagnosien un exemple assez significatif de l'attitude des intellectuels progressistes italiens de la période vis-à-vis de la Révolution française.*

Indirizzo dell'autore: dr. prof. Luca Mannori, via Fucini 1
I - 51100 Pistoia